REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ACCESSO DI ANIMALI D'AFFEZIONE DI PROPRIETA' ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ingresso nelle aree e nei locali del Dipartimento di Scienze Veterinarie (di seguito denominato Dipartimento) delle categorie di personale definito nell'art. 2 che desiderano recarsi regolarmente al lavoro con il loro animale di affezione.
2. Le disposizioni di questo regolamento definiscono gli adempimenti ed i comportamenti che:
- consentano ai lavoratori del Dipartimento di tenere regolarmente in ufficio un animale domestico;
- facciano sì che la presenza dell'animale non sia di ostacolo all'attività lavorativa;
- facciano sì che la presenza dell'animale non comporti problemi di convivenza con gli altri dipendenti e con gli studenti;
- consentano di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza richieste nel luogo di lavoro.
3. Il presente regolamento non si applica ai cani guida per non vedenti, ai cani da assistenza per disabili, ai cani da allerta (diabete, epilessia, ecc.), se in accompagnamento alla persona fruitrice.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano alle seguenti categorie di personale:
a) personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
b) studenti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

Art. 3. Animali ai quali è consentito l'accesso

1. Possono accedere cani, gatti e animali esotici di proprietà (o comunque del nucleo familiare) dei dipendenti di cui all'art. 2.

Art. 4. Requisiti preliminari per l'accesso ai luoghi di lavoro

1. Non è possibile portare animali in ufficio in modo indiscriminato, sia per garantire il rispetto delle regole di convivenza umana che per tutelare il benessere dell'animale.
2. In particolare, è vietato disturbare lo svolgimento delle altrui attività inerenti l'esercizio delle mansioni di ufficio. Occorre, inoltre, garantire che lo stato di benessere dell'animale nel luogo di lavoro sia comparabile con quello nel suo abituale ambiente di vita.
3. Per accedere ai luoghi di lavoro, il cane deve essere regolarmente iscritto all'Anagrafe canina, dotato di libretto sanitario e sottoposto a regolari trattamenti antiparassitari.

Art. 5. Criteri generali

1. E' vietato detenere animali incustoditi, privi di sistemi di contenimento all'interno degli spazi comuni del Dipartimento per evitare di causare disagio o pericolo per persone o cose;
2. Gli animali regolarmente detenuti non devono, in alcun modo, negli spazi dipartimentali, essere causa di disturbo delle attività didattiche e lavorative
3. I proprietari degli animali sono responsabili del rispetto degli ambienti comuni del Dipartimento, prendendosi cura del recupero delle deiezioni, garantendo igiene e pubblico decoro ai luoghi del Dipartimento.

Art. 6. Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al contenuto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali sugli animali d'affezione e il loro benessere, nonché sulla convivenza uomo-animale.